

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Abrogazione dell'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è stato emanato un ordinamento del Ministero degli affari esteri, che ha, tra l'altro, unificato le carriere diplomatico-consolare, emigrazione, commerciale, oriente, stampa e rispettivi ruoli aggiunti in una unica « carriera diplomatica ».

L'articolo 100 del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede che i funzionari di tale carriera unificata, pur appartenendo ad unico ruolo, possano avere varie specializzazioni; l'articolo aggiunge che « indipendentemente dal possesso o meno di specializzazioni o qualificazioni i funzionari possono essere indifferentemente utilizzati a seconda delle esigenze di servizio nei vari settori di attività ».

L'efficacia del disposto di tale articolo è confermata per il periodo transitorio di prima applicazione della legge dall'articolo 237 del citato decreto del Presidente della Repubblica; l'utilizzazione dei funzionari in

settori diversi da quello di provenienza è peraltro subordinato al loro assenso.

Emerge da tutto ciò che il legislatore ha inteso procedere ad una vera e propria immediata fusione dei vari ruoli direttivi del Ministero in un'unica carriera, pur stabilendo alcune tutele a salvaguardia dell'interesse del singolo funzionario che non si sentisse preparato a svolgere mansioni per lui nuove.

Contrasta palesemente con tale impostazione la norma transitoria contenuta nell'articolo 215, la quale prevede che, in caso di assenza del capo di una missione all'estero, questi è sostituito non già dal funzionario più elevato in grado, ma da quello più elevato in grado che provenga dalla soppressa carriera diplomatico-consolare. Talchè si verifica quasi sempre che funzionari di grado inferiore e minore esperienza scalcano funzionari di grado superiore e maggiore esperienza, solo grazie alla loro provenienza. In tal modo viene a sconvol-

gersi il principio fondamentale della gerarchia che è disciplinato dall'articolo 15 del decreto presidenziale n. 686 del 1957. La norma transitoria di cui trattasi ha durata decennale. Essa è quindi, in pratica definitiva per più di un terzo del personale in servizio.

Un altro aspetto assurdo di questa norma è rappresentato dal fatto che i funzionari provenienti da carriere diverse dalla diplo-

matico-consolare sono dalla legge abilitati a fare il capo-missione, ma non il vice capo-missione.

Contro la norma si espresse del resto la Commissione parlamentare che formulò nell'aprile-luglio 1966 pareri in ordine al decreto presidenziale di cui trattasi.

In conclusione si propone di sopprimere tale norma.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.